



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 maggio 2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2036/2023

promossa da

rappresentati e difesi
dall'avv. Luigi Ventriglia, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 31.08.2023, gli odierni ricorrenti - premesso di aver prestato servizio presso diversi Istituti scolastici in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato – chiedono, una volta immessi in ruolo, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno *ad personam*, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni" e, per l'effetto, condannarsi il

Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che l'art. 2 del CCNL relativo al personale del comparto scuola del 4 agosto 2011 – il quale, sebbene non prodotto da parte ricorrente, è comunque conoscibile dal giudice, in quanto contratto relativo al pubblico impiego (cfr. Cass. 16 settembre 2014, n. 19507) – prevede che *“1. Le posizioni stipendiali di cui alla Tab. B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A. 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato l'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. 3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo delle preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.*

Sul punto, va evidenziato che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, che dispone che *“per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”* (punto 1); segnatamente, *“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”* (punto 4).

Secondo la suddetta clausola le “ragioni oggettive” che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in “*elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria*”; ne consegue che la sola natura temporanea del rapporto non configura “ragione oggettiva poiché ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.

In particolare, con riguardo alla previsione che limita l’applicazione della clausola di salvaguardia sopra richiamata al solo personale assunto a tempo indeterminato alla data dell’1.09.2010, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924) – dopo aver precisato che “*nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE, e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale*” – ha statuito che viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, “*anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato*”, riconoscendo così anche in favore del personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma che abbia lavorato, in forza di contratti a tempo determinato, nel periodo antecedente al 1° settembre 2011, l’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni”.

Il suddetto orientamento è stato poi ripreso dalla Corte di Appello di Palermo (sentenza 20 febbraio 2020, n. 116), la quale ha ribadito che “*effetto della prospettata divaricazione applicativa sarebbe che, a differenza di docenti di ruolo titolari della prevista anzianità di servizio alla data dell’1.9.2010, i docenti a termine, titolari della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato riceverebbero, in assenza di*

una plausibile ragione oggettiva, un trattamento peggiore rispetto ai primi destinatari del beneficio alla conservazione “ad personam” dell’abolito gradone stipendiale, così perpetrando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare”.

Alla luce di tali considerazioni, va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti, a far data dalla immissione in ruolo, di fruire della clausola di salvaguardia, con conseguente condanna della parte resistente alla corresponsione, in loro favore, del trattamento retributivo dalla stessa garantito al personale di ruolo, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va quindi accolto.

Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti, a far data dalla immissione in ruolo, all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e alla percezione della retribuzione spettante in base alla fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia stipendiale successiva e, per l’effetto, condanna parte resistente alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive dovute in ragione dell’accertato diritto, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;

condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Agrigento, il 28 maggio 2024

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo